



# ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2021

MARIA CARLOTTA RIZZUTO

## **L'impresa agricola tra tradizione e innovazione**

**ABSTRACT** - As two faces of the same medal, agriculture and environment are connected in positive or negative way; for this reason, in the last years, there have been created different strategies in order to preserve both agriculture and environment. Innovative mechanisms of production, not only industrial or manufacturing have been chosen in order to reach high levels of food production saving the environment from pollution. Furthermore the “new” agricultural enterprise appears in this concept as a social enterprise. Agricultural social enterprises use the environment and people in order to create positive change. It is intuitive that such agricultural social enterprises with different legal disciplinary statutes from each “classical enterprise” need a detailed and hermeneutic revision and research for what concern legal profile in order to find a meeting point at “first” and a landmark between the law of “classic enterprise” and that one “agricultural social enterprise”.

**KEYWORDS** - Agricultural enterprise - Environment protection and innovative mechanisms of production - Agricultural social enterprise - different legal disciplinary statutes.

MARIA CARLOTTA RIZZUTO\*

## **L'impresa agricola tra tradizione e innovazione**

**SOMMARIO:** 1. *Premessa. Agricoltura e ambiente: una simbiosi inscindibile* – 2. *I rinnovati criteri di qualificazione di una attività come agricola. La prevalenza nelle sue diverse coniugazioni* – 3. *Le nuove attività agricole per connessione: attività agro-turistiche, fattorie didattiche, fattorie sociali, attività da fonti di energia rinnovabile* – 4. *La qualificazione [non diretta ma] per connessione delle attività da fonte di energia fotovoltaica. Per una interpretazione del criterio di prevalenza in termini quali-quantitativi* – 5. *Conclusioni. Dall'impresa agricola tradizionale alle imprese agricole [multifunzionali].*

### *1. Premessa. Agricoltura e ambiente: una simbiosi inscindibile*

Nell'ultimo ventennio, l'esperienza giuridica è stata sollecitata dall'esigenza, invero di rilevanza planetaria, di ripristinare le condizioni ecosistemiche, lese da uno sviluppo smisurato. L'idea di imparare a vivere nei limiti di un solo pianeta ha pervaso le normative europee e al concetto di costruire si è tentato di affiancare quello di proteggere.

La consapevolezza della scarsità delle risorse esistenti ha indotto la ricerca di modelli di produzioni differenti, forme di economia auto-rigenerative, nelle quali i materiali di origine biologica possano essere reintegrati nella biosfera e quelli tecnici siano progettati in funzione di una loro rivalorizzazione<sup>1</sup>.

---

\* Assegnista di ricerca di diritto agrario presso Università l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

<sup>1</sup> Pur non esistendo ancora una vera e propria definizione, neppure sul piano economico, quando si discorre di "economia circolare" suole riferirsi ad un modello integrato di produzione, distribuzione e consumo, finalizzato ad aumentare il progresso sociale e la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, mediante l'utilizzazione maggiormente efficace ed efficiente dei beni destinati a divenire rifiuti. In via generale, gran parte delle definizioni, presenti in letteratura, condividono l'idea che si tratti di sistemi di gestione delle risorse a ciclo chiuso, un ciclo di produzione che si rinnova e che, dunque, si contrappone al tradizionale modello di "economia lineare", basato sul presupposto che le risorse siano abbondanti, disponibili, accessibili ed eliminabili a bassi costi. Tale modello di economia affianca, dunque, al concetto di rifiuto-scarto quello innovativo di rifiuto-risorsa e trova la propria base giuridica in tutte le politiche europee, sviluppatasi nel corso degli ultimi anni. In particolare, nel 2011, la Commissione Europea pubblica la Comunicazione COM(2011), "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse - Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020", la quale si prefigge di favorire il passaggio ad un'economia efficiente nell'impiego delle risorse e a basso carbonio; nel 2013, il Settimo programma dell'Unione europea di azione ambientale fissa nove obiettivi, tra i quali spiccano la protezione della natura, l'utilizzazione delle risorse in modo più efficiente, il dar vita a un'economia a basse

Una siffatta crescente esigenza è fortemente avvertita anche – e, forse, soprattutto – in ambito agrario, là dove la correlazione tra ambiente e agricoltura sembra, da sempre, realizzare una simbiosi inscindibile<sup>2</sup>.

Non troppo anacronistici appaiono i versi del poeta Virgilio, il quale, animato dall'intento di riscattare l'agricoltura dalle rovine ad essa perpetrate dalle guerre intestine, suggeriva una maggiore attenzione verso la botanica popolare insegnante della varietà, delle virtù, dei bisogni delle piante; verso la fisiologia pratica sì da cogliere le funzioni della vita animale; un occhio di riguardo all'astronomia rudimentale, messaggera dei prognostici sulle stagioni, sui fenomeni atmosferici<sup>3</sup>.

---

emissioni di carbonio, così come proteggere la salute umana dalle pressioni ambientali. Nel dicembre 2015, la Commissione ha pubblicato la Comunicazione COM (2015), "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione Europea per l'economia circolare", nella quale sono prese in considerazione cinque ambiti di azione, tipici della catena del valore di un prodotto o servizio. In particolare, è posta l'attenzione sulla progettazione dei prodotti stessi, la loro produzione, le dinamiche di consumo, la gestione dei rifiuti, il mercato delle materie prime seconde. Si identificano, inoltre, specifici settori prioritari su cui intervenire, tra i quali le plastiche e i rifiuti alimentari. La riforma del 2018 ha provveduto, infine, ad innalzare gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio; ampliare la platea dei rifiuti da raccogliere separatamente; rafforzare la prevenzione; stimolare il ricorso a strumenti economici; limitare lo smaltimento; evitare la sovraccapacità di impianti dedicati allo smaltimento e al recupero energetico; rivedere il metodo di calcolo per il riciclo; snellire i procedimenti per il riconoscimento di sottoprodotto e della cessazione della qualifica di rifiuto. In dottrina, si vedano G. ROSSI (a cura di) *I rifiuti: dallo smaltimento alla prevenzione*, in *Diritto dell'ambiente*, 2/2015, 308 e ss.; C. BOVINO, *Verso un'economia circolare: la revisione delle direttive sui rifiuti*, in *Ambiente e sviluppo*, 10/2014, 682 e ss.; F. DE LEONARDIS, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?* in *Dir. amm.*, 3/2017, il quale parla di multidisciplinarietà dell'economia circolare. In particolare, secondo l'A. «L'economia circolare è, dunque, interconnessione, integrazione e interdisciplinarietà dal momento che in essa vengono a confluire discipline diverse: l'etica (con i doveri nei confronti del pianeta e delle generazioni future); la filosofia della scienza (con il cambio dei paradigmi); l'economia (con i suoi modelli di sviluppo); le scienze cd. dure (e tra di esse la biologia, l'agricoltura, l'ingegneria), il diritto (con le sue regole)».

<sup>2</sup> In tal senso, si vedano F. RATO TRABUCCO, *Tutela dell'ambiente e diritti singoli*, in *Ambiente&sviluppo*, n. 8-9/ 2019, 625 e ss.; S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente, le reciproche implicazioni*, Torino, 2012, 6 e ss.; E. ROOK BASILE, S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Milano, 2010, 11 e ss.; E. PORCEDDU, *Agricoltura, biodiversità, biotecnologie*, in *Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze*, 25/2001, 269 e ss.

<sup>3</sup> P.V. MARONE, *Le georgiche*, Roma, 1469. [...] *Póssum múlta tibi veterúm praecépta referre, ní refugís tenuisque pigét cognóscere cúras. Área cúm primís ingént(i) aequánda cylíndro \* ét verténda man(u) ét cretá solidánda tenáci né subeánt herbae neu púlvere vícta fatíscat, tím vari(ae) íncludánt pestés: saep(e) éxiguús mus \* súb terrís posuíque domós atqu(e) hórrea fécit, \* áut oculís capti fodére cubília tálpae \* ínventúsque cavís buf(o) ét quae plúrima térrae mónstra ferúnt, populátqu(e)*

Come due facce della stessa medaglia, agricoltura e ambiente sono fonte di reciproci effetti positivi o negativi; e per tale ragione, nel corso degli ultimi anni, al fine di incentivare soluzioni, volte ad integrare un ipotetico connubio, sono state per un verso, predilette tecniche di produzione diverse rispetto a quelle monoculturali e industriali, idonee a coniugare adeguati livelli di produzione alimentare con la salvaguardia dell'ambiente in generale e con la preservazione della biodiversità; mentre per altro verso, è stato promosso l'espletamento di nuove attività da parte dell'impresa agricola nonché l'offerta di nuovi servizi aventi quale obiettivo, non solamente il conseguimento di un profitto, ma [e, in alcuni casi, soprattutto], anche la realizzazione di scopi sociali<sup>4</sup>.

Affiora l'idea che l'agricoltura possa anche disegnare il paesaggio, proteggere l'ambiente e il territorio e conservare la biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse, contribuire alla sopravvivenza socio-economica delle aree rurali, garantire la sicurezza alimentare; nasce, cioè, il concetto di multifunzionalità<sup>5</sup>.

---

*ingéntem fárris acérvum cúrculi(o) átqu(e) inopí metuéns formíca senéctae. [...] Praétereá tam súnt Arctúri sídera nóbis \* Haédorúmque diés servánd(i) et lícidus Ánguis, quám quibus ín patriám ventósa per aéquora véctis \* Póntus et óstriferí faucés temptántur Abýdi \* Líbra dié somníque parés ubi fécerit hóras \* ét mediúm luc(i) átqu(e) umbrís jam dívidit órbe(m) \* éxercéte, virí, taurós, serit(e) hórdea cámpis úsque sub éxtremúm brum(ae) íntractábilis ímbrem; \* néc non ét liní seget(em) ét Cereále papáver \* témpus humó teger(e) ì ét jamdúd(um) incúmb(er)e arátris, \* dúm siccá tellúre licét, dum núbila péndent[...].*

<sup>4</sup> In tal senso, basti riflettere alla regolamentazione di cui alla l. 18 agosto 2015, n. 141 recante *Disposizioni in materia di agricoltura sociale*; in cui è prevista una serie di servizi di utilità generale rivolti all'esterno della compagine aziendale ossia servizi ricreativi per l'istruzione e la famiglia, servizi socio-sanitari e servizi d'inclusione sociale di lavoratori con disabilità o svantaggiati, nella legge dettati all'art. 2. Per una lettura più compiuta sul tema, si veda per tutti N. RICOLLI, *L'impresa agricola sociale verso nuove forme di attività connesse*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 3/2019, la quale evidenzia come la legge sull'agricoltura sociale abbia il pregio di aver allargato la nozione di attività agricola per connessione sino a ricomprendere la produzione di servizi che assumono una valenza sociale senza porre in termini generali alcun limite di prevalenza quantitativa delle attività sociali rispetto a quelle agricole. Ciò implica che, interpretando congiuntamente l'art. 2 della legge n. 141/2015 e l'art. 2135 cod. civ., le attività sociali, se realizzate mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, restano comunque all'interno del perimetro dell'articolo suddetto e della fattispecie oggetto del nostro esame.

<sup>5</sup> La definizione è quella fornita dalla OCSE – Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica – 2001, la quale ha assunto la multifunzionalità tra i principi ispiratori della politica agricola. L'analisi effettuata dall'OCSE è incentrata sulla individuazione dei *Non commodity outputs* – per tali intendendosi la produzione, da parte dell'impresa agricola, di beni e servizi non destinati al mercato –, sulle condizioni che possano giustificare gli interventi pubblici in vista della massimizzazione del benessere

2. *I rinnovati criteri di qualificazione di una attività come agricola. La prevalenza nelle sue diverse coniugazioni*

La ricerca di una possibile compenetrazione tra sviluppo rurale e tutela ambientale si è tradotta in un ampliamento delle attività esercitate dall'impresa agricola; in particolare, mediante l'allargamento delle maglie dell'art. 2135 cod. civ., è stata accordata la qualificazione agricola a numerose attività, dapprima escluse, indirizzate non tanto alla produzione di prodotti alimentari quanto anche – e, talvolta, soprattutto – all'erogazione di servizi e alla produzione di beni a rilevanza pubblica<sup>6</sup>. Il legislatore ha promosso tale mutamento funzionale mediante una nuova formulazione dell'art. 2135 cod. civ.<sup>7</sup>; al tradizionale criterio di collegamento con il fondo<sup>8</sup>

---

sociale, nonché sull'individuazione degli strumenti più adeguati a garantire la gestione della multifunzionalità in agricoltura. Ed, ancora, secondo la Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea, la multifunzionalità riunisce *i ruoli complementari che l'agricoltura svolge all'interno della società, in aggiunta al suo ruolo di produttore di cibo, tra cui la fornitura di beni pubblici, quali la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente, la vitalità delle zone rurali e il mantenimento di un equilibrio generale all'interno della società tra i redditi degli agricoltori e i redditi delle persone in altre occupazioni*. La multifunzionalità dell'agricoltura può essere definita come *la capacità del settore primario di produrre beni e servizi secondari, di varia natura, congiuntamente e in certa misura inevitabilmente collegata alla produzione di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale*. In tal senso, Istituto Nazionale Economia Agraria, 2004. In dottrina si vedano *ex multis*, F. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000; L. FRANCARIO, *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988, 26-27

<sup>6</sup> Sul punto mi sia consentito il richiamo a M.C. RIZZUTO, *Le nuove frontiere dell'impresa agricola: le fonti di energia rinnovabile*, in questa rivista, n. 1/giugno 2019.

<sup>7</sup> Con il d.lg. n. 228 del 18 maggio 2001, è stato modificato l'art. 2135 cod. civ. nel senso di ritenere applicabile alla figura dell'imprenditore agricolo le disposizioni relative all'imprenditore in generale. Invero, già prima delle modifiche, dottrina e giurisprudenza estendevano lo statuto generale dell'imprenditore sì da interpretare evolutivamente la disposizione normativa ante riforma. In tal senso, V. BUONOCORE, *Il "nuovo" imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, in *Giur. Comm.*, 1/2002, 1 e ss., L. COSTATO, *La definizione giuridica di agricoltura negli ordinamenti italiano e comunitario*, in A.A.V.V. (a cura di) *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, *passim*; A. VECCHIONE, *L'imprenditore agricolo*, Napoli, 2004, 17 e ss.; R. BRACCO, *L'impresa nel sistema del diritto commerciale*, Padova, 1960, 274.

<sup>8</sup> L'ampliamento del concetto di imprenditore agricolo rende sempre più difficile tracciare la linea di confine con l'impresa commerciale. Per evitare impropri sconfinamenti parte della dottrina propende per un'interpretazione restrittiva della norma, continuando a segnalare il ruolo del fondo che, ancorché inutilizzato, potrebbe essere utilizzabile [A.

è stato sostituito il [diverso e maggiormente ampio] criterio della cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria di esso; sì da qualificare direttamente come agricola ogni attività che agisca, totalmente o parzialmente, nel ciclo vitale di piante e animali, al fine di favorirne lo sviluppo o garantirne la produzione<sup>9</sup> o, addirittura, a prescindere dalla destinazione alimentare

---

GERMANÓ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2006, 69; V. BUONOCORE, *Il “nuovo” imprenditore agricolo, l’imprenditore ittico e l’eterogenesi dei fini*, cit., 14, secondo il quale, con l’espressione «Utilizzano o possono utilizzare», in realtà, si vuole fare riferimento alla possibilità per l’imprenditore agricolo di svolgere la propria attività anche su un fondo altrui. E, infatti, secondo l’A., il riferimento al fondo, comunque, deve interpretarsi nel senso di fattore di produzione, non essendo assolutamente possibile configurare un’impresa come agricola là dove utilizzi il fondo come mero strumento di conservazione delle piante. Ed, ancora, S. FORTUNATO, *La nuova nozione di impresa agricola*, in N. ABRIANI, C. MOTTI (a cura di), *La (inserire virgola prima del titolo) riforma dell’impresa agricola*, Milano, 2003, 23 il quale ritiene sia preferibile far riferimento ad un altro criterio ossia a quello merceologico, ossia se è vero che l’attività di allevamento e la coltivazione possano prescindere dall’utilizzo del fondo potrebbero comunque eseguirsi con l’utilizzo di quest’ultimo, quale bene strumentale, con il limite merceologico del prodotto conseguibile. In tal senso, si veda anche T. STANGHELLINI, *Il sottile confine tra impresa agricola ed impresa commerciale*, in *Fallimento*, 1/2017, *passim*; S. CAPOLUPO, *Attività connesse in agricoltura*, in *Fisco* 34/2018, 3230, secondo il quale se è vero che, con l’ampliamento dello statuto agrario compiuto dal d.lg. 228/2001, la relazione dell’attività agricola con il fondo si è fortemente ridotta a favore di aspetti spiccatamente commerciali e produttivi, tuttavia un collegamento funzionale con la terra intesa come fattore di produzione si ritiene che debba sussistere.

<sup>9</sup> Molto acceso fu il dibattito dottrinale sul ruolo rivestito dal fondo nella qualificazione di imprenditore agricolo: per un verso, c’era chi attribuiva alla terra e alle sue risorse naturali un ruolo essenziale [G.G. BOLLA, *Agricoltura*, in *Nuovo. dig. it.*, Torino, 1937, 272 e ss.; M. BIONE, *Allevamento del bestiame, fondo, impresa agricola*, in *Riv. dir. civ.*, 1/1968, 539]; per altro verso, secondo una visione più moderna, chi negava l’esistenza, nella produzione agricola, di una centralità del fondo [C. LAZZARA, *Impresa agricola, Disposizioni generali*, in A. SCIALOJA E G. BRANCA (a cura di) *Commentario del codice civile sub artt. 2135-2140*, Bologna, 1980, 45 e ss.] In tale direzione, tutte quelle attività svincolate dal fondo, quale, ad esempio, le coltivazioni in serra, fuoriuscivano dall’applicazione della disciplina da quest’ultima predisposta, per rientrare nello statuto dell’imprenditore commerciale proprio perché repute attività di natura commerciale. In tal senso, M. V. DI CIÒ, *L’attività del vivaista come attività agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 1/1976, 618; M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, Torino, 1974, 104, il quale escludeva l’attività di giardinaggio in cui il fondo rimane estraneo; F. GALGANO, *L’imprenditore*, Bologna, 1980, 61, per il quale non dovevano rientrare nell’alveo delle attività connesse tutte quelle attività che, poiché dirette a produzioni “artificiali”, non utilizzavano in nessun modo il fondo ma *tecniche che riproducono artificialmente, all’interno di stabilimenti, le condizioni che permettano ai vegetali di svilupparsi e dare i loro frutti*. Ed, infatti secondo tale corrente dottrinale, la presenza del fondo costituiva un presupposto inscindibile per considerare agricola l’attività imprenditoriale in considerazione del doppio rischio cui era soggetta l’attività agricola rispetto a quella industriale, ossia oltre a quello industriale anche quello legato all’ambiente naturale. Ed, infine, c’era chi

della produzione interessata<sup>10</sup>.

In ordine alle attività agricole per connessione, è rimasto invariato il requisito soggettivo di identità tra esercente l'attività principale e esercente l'attività secondaria; ma è mutato, come noto, il requisito oggettivo, là dove al criterio di normalità è stato sostituito quello di prevalenza<sup>11</sup>, del quale, però, non pare superfluo rilevare, il legislatore non ha fornito alcuna definizione.

Nell'elencare le attività connesse, l'art. 2135 cod. civ. si esprime, invero, nel senso di qualificare come agricole tutte quelle attività rivolte alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, purché aventi ad *oggetto prodotti ottenuti prevalentemente* da una delle attività dirette. Al contempo, sono ritenute agricole per connessione le attività di fornitura di beni o servizi, purché siano poste in essere mediante *l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata*.

In tal guisa, il criterio di prevalenza è menzionato due volte: in una prima accezione, l'espressione è riferita alla produzione [la c.d. prevalenza per prodotto]; mentre, in una seconda applicazione, il suddetto criterio è riferito alle attrezzature e alle risorse [la cd. prevalenza per attività]<sup>12</sup>.

---

anticipando quanto sarebbe stato poi statuito dal nuovo articolo 2135 cod. civ. superava, ai fini della configurabilità di un'attività come agricola, la necessaria presenza del fondo e lo sostituiva con il concetto del ciclo biologico [A. CARROZZA, *Lezioni di diritto agrario*, Milano, 1988, 10]. In giurisprudenza si vedano Cass. 24 marzo 2011, n. 6853; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24995; Cass. 5 dicembre 2002, n. 17251; Cass., 8 agosto 2016, n. 16614, cit., App. Catania 31 maggio 2012, in *Corr. mer.*, 2012, 1000.

<sup>10</sup> In tal senso, si veda E. CASADEI, M. D'ADDEZIO, *La Conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute*, in G. BIVONA, (a cura di), *Atti del convegno*, Catania, 29-31 ottobre 1998, Milano, 2000, 84; F. ALBISINNI, *Profili di diritto europeo per l'impresa agricola. Il regime di aiuto unico e le attività dei privati*, Viterbo, 2005, 42 il quale sottolinea come per agricoltura oggi si intenda anche *l'attività di manutenzione del terreno agricolo, non necessariamente utilizzato per finalità produttive*.

<sup>11</sup> Il criterio di normalità è stato fortemente criticato in dottrina sul presupposto che lo stesso paralizzasse l'ingresso del nuovo in agricoltura. In tal senso, si vedano L. FRANCARIO, *L'impresa agricola di servizi*, cit., 233; E. ROMAGNOLI, *Agricoltura*, in *Digesto civ.*, 4/1987, 1149.

<sup>12</sup> In tema di esenzione dal fallimento delle cooperative agricole, nell'ipotesi di attività connessa ex art. 2135, comma 3, c.c. il criterio della necessaria prevalenza dell'apporto di prodotti provenienti dai soci (o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico) previsto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001 non deve essere sovrapposto ai criteri delimitativi delle cooperative a mutualità prevalente. In tal senso, si veda Cass. civ., 16 gennaio 2018, n. 831 in *Quotidiano Giuridico*, 2018; Cass. civ., 8 agosto 2016, n. 16614, in *Massima redazionale*, 2016.

La prevalenza dei prodotti è stata interpretata secondo due differenti significati, giacché per un verso, il criterio è stato ancorato a profili di tipo quantitativo, nel senso di verificare se la produzione del bene finale sia avvenuta mediante l'uso prevalente di prodotti della propria impresa agricola rispetto a quelli acquistati presso terzi; mentre, per altro verso, il significato di tipo reddituale-valoriale rinvia alla prevalenza dell'attività dalla quale derivi la maggior fonte di guadagno<sup>13</sup>.

Orbene, secondo una quasi unanime prospettiva dottrinale, si dovrebbe sempre far riferimento ad una prevalenza di tipo quantitativo in ipotesi di omogeneità merceologica; e si dovrebbe, invece, introdurre una parametrizzazione economica dinanzi all'acquisto presso terzi di prodotti eterogenei, giacché sarebbe impossibile porre a confronto quantità relative a beni di specie diversa<sup>14</sup>.

Tuttavia, nell'applicazione del criterio di prevalenza, la netta separazione del profilo quantitativo da quello qualitativo è, forse, capace di

---

<sup>13</sup> In tale ipotesi, la condizione di prevalenza andrà verificata confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale ed il costo dei prodotti acquistati da terzi; sarà necessario, però, che, sui prodotti acquistati dai terzi, intervenga, comunque, una attività di manipolazione o di trasformazione [Cass., 10 aprile 2015, n. 7238, in *Mass. Giust. civ.* 2015] e che i prodotti, così realizzati, rientrino nella tipologia di appartenenza dei beni ottenuti dalla trasformazione dei prodotti propri [Cass., 22 aprile 2016, n. 8128, in *Mass. Giust. civ.* 2016]. Ed, infatti, è bene ricordare che un'attività connessa, per essere considerata tale, non deve, comunque, alterare la natura dell'attività agricola *ex se* e questo sia dal punto di vista della coerenza merceologica sia per quanto concerne lo scopo dell'impresa, dovendo rimanere pur sempre agganciata ad un comparto agricolo e non deviato verso un'attività di trasformazione, produzione che si allontani troppo dall'attività primaria. In tal senso, A. ROCCHI, L. SCAPPINI, *La misurazione della prevalenza nelle attività connesse "di produzione" in agricoltura*, in *Fisco*, 9/2017, 852, ed ancora, L. SCAPPINI, *Attività connesse in Agricoltura: requisiti e limiti*, cit., 736.

<sup>14</sup> Nell'interpretazione del criterio della prevalenza, la dottrina suggerisce di restringere la comparazione ai prodotti omogenei, appartenenti al medesimo comparto economico, sulla scorta di quanto già avvenuto in passato in tema di imposte indirette nel T.U. art. 29 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui prevedeva che i prodotti ottenuti dall'esercizio normale dell'agricoltura provenissero per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso. In tal senso, A. GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in *Dir. e giur. agr.*, 2001, 516. Altra dottrina ha segnalato l'incertezza che in concreto può generare il criterio della prevalenza, per il quale la legge non offre ulteriori specificazioni. In tal senso M. BIONE, *Imprenditore agricolo*, *Dir. priv.*, in EG, Roma, 16/2003, 7. Si veda anche F. PREZIOSI, *Il regime fiscale delle attività agricole connesse*, in *Corr. trib.*, 2004, 3654, secondo il quale *la prevalenza può essere misurata in termini di quantità o di valore: il primo parametro può essere utilizzato se i beni da porre a confronto risultano omogenei (ad esempio trasformazione in marmellate di mele prodotte e mele acquistate). Se, invece, i beni non sono omogenei, il criterio più idoneo è quello del valore (ad esempio, trasformazione in marmellate di mele prodotte e pere acquistate da terzi).*

suscitare alcune incongruenze sino al punto di poter divenire, in determinate ipotesi, ragione di vere e proprie disuguaglianze. È sufficiente riporre attenzione, in via esemplificativa, alla fattispecie nella quale due imprenditori, siti in due località diverse siano sottoposti, al fine di produrre il medesimo bene finale, a diversi costi di acquisto delle materie prime; l'applicazione del solo aspetto quantitativo, scevro dalla componente economico-qualitativa, potrebbe condurre ad una differente qualificazione delle suddette attività<sup>15</sup>, con notevole pregiudizio per l'imprenditore le cui attività fossero sottoposte alla qualificazione di attività di impresa commerciale<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> A. ROCCHI, L. SCAPPINI, *La misurazione della prevalenza nelle attività connesse "di produzione" in agricoltura*, cit., 852, i quali hanno esemplificato i costi che i due viticoltori dovrebbero sostenere per produrre rispettivamente il Chianti ed il Valpolicella, ottenuto dalla combinazione dell'uva di tre vitigni differenti. *Contra* S. BARUZZI, *Reddito agrario: prevalenza della materia prima in senso fisico quantitativo e non economico*, in *Fisco*, 35/2017, 3378, il quale commentando l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18071/2017 sottolinea come la Suprema Corte abbia dato una risposta molto netta e favorevole alla ricorrente Agenzia delle Entrate sostenendo che la tesi fondata sulla differenza qualitativa delle varie uve utilizzate per la vinificazione incidente sul conseguente differente valore economico delle stesse, non trova alcun riscontro nel dettato normativo. La Suprema Corte, ha, infatti, evidenziato come il profilo qualitativo sia definito dalla norma esclusivamente con riferimento alla provenienza delle materie, nel senso che le stesse debbano provenire dal fondo o dagli animali sullo stesso allevati, senza che, per contro, assuma alcun rilievo la qualità e, quindi, il valore economico degli stessi, elementi completamente ignorati dal Legislatore.

<sup>16</sup> La distinzione tra imprenditore agricola e commerciale è fondamentale ai fini disciplinari giacché il codice predispose una disciplina del tutto differente fondata su notevoli agevolazioni per l'esercente un'attività agricola sul presupposto che lo stesso, oltre ad essere sottoposto al rischio di impresa, sia costretto a sopportare un ulteriore e, ancor più, imprevedibile rischio ossia quello legato allo svolgimento dell'attività nell'ambiente naturale. Un'attività esposta, dunque, agli eventi mutevoli ed incontrollabili della natura, i quali potrebbero influire in modo anche irreparabile sulla resa dell'attività agricola. È proprio nella presenza di tale ultimo rischio che si rinviene la ragione giustificativa dell'apposito ed agevolato statuto normativo predisposto per l'imprenditore agricolo e del "diaframma" esistente rispetto a quello dell'imprenditore commerciale; uno statuto speciale che, viceversa, in assenza degli elementi differenziali dovrebbe trovare altrove la propria fonte di legittimità. Si veda L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Padova, 1957, 226, secondo il quale «l'esenzione dall'applicazione della procedura fallimentare sarebbe un privilegio mostruoso e incomprensibile»; M. CARDILLO, *L'impresa agricola e i nuovi strumenti di soluzione dello stato di crisi*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 5/2016, secondo cui «Le finalità intrinseche di tale procedura concorsuale erano difatti da individuare nella tutela della *par condicio creditorum*, esigenza che non sembrava ravvedersi per l'imprenditore agricolo che svolgeva prevalentemente un'attività rivolta all'autoconsumo e faceva meno ricorso al credito. Ma questi elementi sembrano ormai venuti meno per la maggior parte



1/2021

In tale direzione, non sembra avventato ritenere che, già in sede di applicazione alle tradizionali attività connesse, la netta divaricazione tra il profilo quantitativo e quello qualitativo non sia una soluzione auspicabile e, anzi, sembrerebbe quasi del tutto irrazionale. D'altronde, elementi probanti, in tal senso, sovengono da quelle attività dirette alla fornitura di beni o servizi, per le quali la connessione derivasse dalla utilizzazione prevalente delle attrezzature o risorse, già facenti parte del compendio aziendale<sup>17</sup>, quali, ad esempio, le attività agro-turistiche.

*3. Le nuove attività agricole per connessione: attività agro-turistiche, fattorie didattiche, fattorie sociali, attività da fonti di energia rinnovabile*

L'interpretazione evolutiva della prevalenza cd. per attività ha consentito di qualificare come agricole una molteplicità di attività, le quali sarebbero state escluse dal novero dell'art. 2135 cod. civ. in caso di rigida applicazione del tradizionale criterio di prevalenza quantitativa, come ad esempio quelle agro-turistiche<sup>18</sup>.

---

degli imprenditori agricoli data la sempre più estesa diffusione dei beni non solo nel mercato interno ma anche in quello internazionale e il sempre più largo uso di mezzi tecnologici. Il fondo, che quindi rappresentava inizialmente l'elemento cardine dell'attività in commento, riveste oggi un ruolo sicuramente secondario».

<sup>17</sup> B. ASCARI, G.P. TOSONI, *Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo: cambia l'art. 2135 del codice civile*, in *Impresa*, 4/2001, 1507, secondo i quali «non può essere trascurata la componente valutativa, infatti, appare inverosimile legittimare la commercializzazione di prodotti pregiati a fronte di una produzione propria, quantitativamente superiore, ma molto inferiore in termine di valore».

<sup>18</sup> A. ROCCHI, L. SCAPPINI, *La misurazione della prevalenza nelle attività connesse "di produzione" in agricoltura*, cit., 852. E, ancora, si veda Cass. 16 gennaio 2018, n. 831, in *Giust. Civ. 2018*, anche se nell'ambito di società cooperative fra imprenditori agricoli e di consorzi di produttori che hanno commercializzato prodotti degli associati. Si veda anche Cass., 10 dicembre 2010, n. 24995, in *Riv. dottori comm.* 2011, 3, 667, con nota di F. CASSESE. Contra Cass., 21 luglio 2017, n. 18071, in *Mass. Giust. Civ. 2017*, secondo la quale «In tema di reddito agrario, l'applicabilità dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, che definisce quali attività agricole quelle dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, è condizionata dalla ricorrenza di due requisiti, ovvero che detti prodotti abbiano avuto origine dal terreno, rispetto al quale viene determinato il reddito (presupposto qualitativo), e che costituiscano almeno la metà di quelli lavorati (presupposto quantitativo); pertanto, il valore economico dei prodotti non rileva sotto il profilo qualitativo, definito con esclusivo riguardo alla provenienza e non anche alla qualità, né sotto il profilo quantitativo, atteso che il riferimento alla "metà" non consente un'interpretazione diversa da quella riferibile al calcolo quantitativo, in assenza di criteri normativi ulteriori e differenti come il valore.

Il fenomeno agrituristico<sup>19</sup>, accolto positivamente già nella scelta del termine per quest'ultimo adoperato – “agriturismo”, crasi tra “agricoltura” e “turismo” –<sup>20</sup>, ebbe il primo più compiuto riconoscimento legislativo nel 1985 con la legge n. 730<sup>21</sup>. In particolare, quest'ultima individuava le attività agrituristiche in quelle attività volte alla ricezione ed ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli, mediante l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività dirette da questi ultimi, rimettendo, poi, alle Regioni il compito di dettare i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività agrituristiche.

Per la prima volta, si qualifica, dunque, alla stregua di attività connessa, una prestazione di servizi, là dove l'articolo 2135 cod. civ., ante riforma del 2001, individuava come connesse solamente le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli e quando rientrassero nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Successivamente, pur conservando i principi ai quali si ispirava la precedente normativa, la legge n. 96 del 2006<sup>22</sup> ha dettato una disciplina

---

<sup>19</sup> L. FRANCIOSI, L. PAOLINI, *L'impresa agrituristica. Normativa comunitaria nazionale regionale*, Napoli, 1989; F. ALBISINNI, *Agriturismo tra legislazione e giurisprudenza: bilancio di una ricerca*, in F. ALBISINNI (a cura di), *Giudici e agriturismo. Casi per un repertorio*, Napoli, 1993, 9 ss.; C. REGOLOSI, *L'impresa agrituristica: status e possibilità di sviluppo*, Milano, 2008, 43.

<sup>20</sup> L. FRANCIOSI, L. PAOLINI, voce *Agriturismo*, in *Digesto*, IV, *Disc. Priv.*, Sez. Civ.

<sup>21</sup> La legge 5 dicembre 1985 n. 730 emanata al fine di adeguare la normativa nazionale alla normativa comunitaria, la quale aveva come obiettivo quello di realizzare una impresa agricola multifunzionale, ha rappresentato un momento di sintesi di precedenti e sparsi interventi regionali. Tale legge rinviava alle Regioni il compito di individuare i criteri per la qualificazione di una attività come attività agrituristica di guisa che nel successivo ventennio tutte le regioni hanno regolamentato l'esercizio dell'attività agrituristica. Ai fini della qualificazione dell'attività come connessa, la maggior parte delle leggi regionali ha ancorato il criterio al parametro del tempo lavoro. In particolare, si è stabilito che il tempo impiegato per l'esercizio delle attività agrituristiche dovesse essere inferiore rispetto a quello occorrente per l'espletamento delle attività principali dell'impresa agricola. In tal senso, si vedano L. r. Abruzzo n. 36 del 1977; L.r. Emilia Romagna n. 26, del 1994; L. r. Lazio n. 36, del 1977 e così via.

<sup>22</sup> La definizione dell'impresa agrituristica è stigmatizzata nell'art. 2 della L. 20 febbraio 2006, n. 96 secondo cui per attività agrituristiche si intendono «le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. [...] 3. Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti

sistematica e unitaria del fenomeno agrituristico, avente quale obiettivo quello di favorire, mediante attività non direttamente agricole, un maggiore sviluppo delle aree rurali, nonché la valorizzazione delle risorse naturali e territoriali.

Ai fini della qualificazione di una attività come agrituristica, è riproposta la necessaria compresenza di alcuni requisiti, tra i quali uno propone in rilievo il profilo soggettivo, integrato dalla qualifica di imprenditore agricolo dell'esercente l'attività agrituristica; mentre, gli altri hanno una connotazione oggettiva, e consistono, per un verso, nell'utilizzazione delle risorse aziendali e per altro verso, la necessità di prendere in considerazione il tempo di lavoro convenzionale dedicato all'attività agrituristica.

Nel quadro di questi requisiti generali, è rimesso, poi, alla "discrezionalità" delle singole leggi regionali stabilire criteri e limiti per lo svolgimento dei diversi servizi agrituristici, prevedendo generalmente, per l'alloggio, il campeggio (c.d. agricampeggio) e la ristorazione, un numero massimo consentito di posti letto, piazzole, pasti o posti-tavola e, indicando quale parametro di riferimento per la valutazione del rapporto di connessione, la prevalenza del tempo di lavoro impiegato nelle attività agricole rispetto a quello necessario all'esercizio delle attività agrituristiche<sup>23</sup>.

---

propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale».

<sup>23</sup> In particolare, la regione Calabria, con la Legge 30 aprile 2009, n. 14 modificata dalla Legge regionale 5 luglio 2016 n. 22 qualifica come attività connesse quelle volte a [...] organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa e nelle strutture comuni realizzate dalle imprese associate, le seguenti attività: attività ricreative; attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etnoantropologico ed artigianale calabrese quali corsi, seminari, visite di ecomusei, musei del territorio e della cultura contadina; visite di siti turistici rurali inseriti in itinerari culturali tematici; nonché di turismo religioso-culturale; attività di raccolta ed esposizione di attrezzi ed oggetti utilizzati nei processi produttivi tradizionali e nei laboratori artigianali con funzione illustrativa delle attività agricole e degli aspetti di vita rurale; attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività agro-faunistiche-venatorie, escursionismo, ippoterapia e attività affini. 3. Costituiscono attività connesse all'azienda

Al di là dei dubbi<sup>24</sup> che potrebbero sorgere dalla rimessione alle singole regioni della scelta dei criteri qualificativi di una attività come agrituristica nonché della parametrizzazione del criterio di prevalenza al monte ore impiegato per l'espletamento delle attività agroturistiche<sup>25</sup>, ciò che rileva in questa sede è che proprio l'inserimento di tali attività nell'ambito agrario rappresenta la prima breccia al sistema, laddove queste ultime sono ricondotte in ambito agrario, non mediante un criterio di

---

agricola e possono essere esercitate dalle aziende agrituristiche le: attività didattiche, comprese l'organizzazione di «fattorie didattiche» attraverso percorsi formativi all'interno dell'azienda o delle aziende associate, che rispondono ai requisiti previsti dalla Carta della qualità delle fattorie didattiche; attività sociali (fattorie sociali) che prevedono attività mirate a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale. Considerata la particolare attenzione che deve essere rivolta allo svolgimento di questa attività, gli operatori agrituristici dovranno, se svolte direttamente, essere in possesso degli eventuali attestati che li qualificano a svolgere tale attività. Il successivo art. 4 stabilisce poi che il rapporto di connessione si realizza quando per un verso, nell'esercizio delle attività agrituristiche sono utilizzate le materie prime ed i locali dell'azienda agricola e, per altro verso, le attività agricole rimangono prevalenti rispetto alle attività agrituristiche. Detta prevalenza è parametrata al tempo di lavoro necessario per l'esercizio dell'attività agricola e delle produzioni, nel corso dell'anno solare, e deve essere superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività agrituristica. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo-lavoro viene effettuato sommando i rispettivi valori di ciascuna azienda.

<sup>24</sup> Per una indagine oggettiva sulla natura agricola o commerciale delle attività agroturistiche si veda Cass. civ., 10 aprile 2013, n. 8690, in *Dir.e Giust.* 10/2013, la quale sottolinea come ai fini della assoggettabilità a fallimento dell'impresa, l'indagine ai sensi dell'art. 1 legge fall., vada condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo.

<sup>25</sup> Con riferimento, ad esempio, alla legge regionale calabrese sull'agriturismo [Legge regionale n. 22 del 5 luglio 2016 - Modifiche alla legge regionale 14 del 30 aprile 2009] i dubbi potrebbero, invero, sorgere dalla circostanza che quest'ultima, nell'indicare il monte ore oltre il quale una attività non potrebbe essere più qualificata come agrituristica, prende in considerazione tutte le attività esercitate dall'impresa agricola (sia attività dirette che attività per connessione) sì che difficilmente il monte ore impiegato per l'esercizio dell'attività agrituristica potrebbe superare quello necessario per l'espletamento delle attività, ad oggi esercitabili, dalla medesima impresa agricola. Ancor più, perplessità potrebbero sorgere se si consideri che nella tabella indicata all'allegato A della predetta legge, nel computo del monte ore, non sono prese in considerazione tutte le attività che un'impresa agrituristica potrebbe potenzialmente porre in essere. Al contempo, anche il Regolamento n. 2 del 2011 di attuazione della legge regionale calabrese n. 14/2009, statuisce all'art. 4 in modo puntuale quale siano le attività agricole da prendere in considerazione ai fini del computo del monte ore senza, invero, inserire, però, le attività di manipolazione, conservazione, commercializzazione ma analizzando solamente quelle di trasformazione.

1/2021

prevalenza esclusivamente e puramente quantitativa [ossia di utilizzazione prevalente delle materie prime prodotte dalla stessa impresa e, quindi, come una attività di mera somministrazione di pasti e bevande]; ma secondo l'ulteriore parametro qualitativo. Ai fini della qualificazione agricola di tali attività si prendono, infatti, in considerazione anche l'utilizzazione delle dotazioni aziendali [ad es. i locali adibiti alla ricezione degli ospiti, le ulteriori risorse tecniche e umane dell'azienda], le quali non sostituiscono, ma si aggiungono al parametro quantitativo<sup>26</sup>.

La connotazione agraria delle suddette attività suggerisce un significato diverso della prevalenza e lascia intravedere l'intento legislativo di spingere, mediante l'applicazione dei rinnovati criteri di connessione, verso l'agrarietà, di fornire un servizio<sup>27</sup>, di creare un collegamento, sempre

---

<sup>26</sup> Nell'ambito della disciplina dell'agriturismo in cui si ritiene comunemente che il riconoscimento della qualità agrituristica dell'attività di ricezione ed ospitalità richiede la contemporanea sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita, dell'esistenza di un rapporto di connessione e complementarietà con l'attività propriamente agricola e della permanenza della principalità di quest'ultima rispetto all'altra. Con la conseguenza che l'attività di "ricezione" e di "ospitalità" non deve essere prevalente rispetto all'attività agricola. In tal senso, si veda Cass., 11 agosto 2015, n.16685 con nota di S. SERVIDIO, *Nell'agriturismo l'attività agricola prevale sull'ospitalità*, in *Agricoltura*, 5/2017, 24; Cass., 22 febbraio 2019, n. 5262; Cass. 10 aprile 2013, n. 8690, in *Mass. Giust. civ* 2013, secondo la quale l'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 l. fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo. L'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, terzo comma, cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività paralberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola.

<sup>27</sup> L'agriturismo è un'attività turistica che, ancorché si caratterizza per la necessaria posizione di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola tradizionale, si colloca a pieno titolo tra quelle dirette a salvaguardare le risorse ambientali, le usanze locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile e connotata dalla peculiarità di permettere al visitatore un contatto personalizzato, un inserimento nell'ambiente rurale fisico ed umano nonché una partecipazione alle attività, agli usi e ai modi di vita della popolazione locale. L'attività agrituristica, in sostanza, comprende due distinte imprese, facenti capo allo stesso imprenditore: quella agricola, di coltivazione e vendita ordinaria

più forte, tra persona e ambiente, giacché il dibattito sull'ambiente si traduce in un dibattito sulla persona e sui suoi diritti<sup>28</sup>.

D'altronde, la rapida diffusione dell'agriturismo ha dato un notevole impulso anche alle attività di trasformazione e vendita diretta dei prodotti propri, e ha, al contempo, favorito l'incremento di nuovi servizi collegati all'agricoltura, quali le fattorie didattiche o sociali.

Le une e le altre lasciano, forse, trasparire una evoluzione del sistema verso l'ampliamento delle frontiere dell'impresa agricola nonché il tentativo di agevolare un sempre e maggiore avvicinamento a quest'ultima, secondo una tendenza, forse, ancor più accentuata dagli indirizzi ermeneutici che hanno consentito di ricondurre in ambito agrario le ulteriori attività produttive di energia elettrica da fonti rinnovabili<sup>29</sup>.

#### *4. La qualificazione [non diretta ma] per connessione delle attività da fonte di energia fotovoltaica. Per una interpretazione del criterio di prevalenza in termini quali-quantitativi*

---

dei prodotti dell'azienda agricola, nei locali adibiti all'attività agrituristica, e quella commerciale, di concessione di ospitalità retribuita e di somministrazione di alimenti agli ospiti dell'alloggio. In tale direzione, interessante una pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui, *ai fini della qualificazione dell'attività come agrituristica non deve aversi riguardo alla tipologia di fruitore della stessa, bensì al soggetto che la esercita, all'oggetto alla prevalente connessione con l'attività agricola; pertanto, deve ritenersi che l'ospitalità di migranti presso agriturismi non privi tali strutture della loro qualificazione ricettivo-turistica e alberghiera* [Consiglio di Stato sez. V, 06 ottobre 2018, n. 5745 in *Redazione Giuffrè 2018*].

<sup>28</sup> Così testualmente E. LECCESE, *Danno all'ambiente e danno alla persona*, Milano, 2011, 20-21. L'A. afferma che la tutela dell'ambiente, le modalità con le quali una società compone, nell'utilizzazione delle risorse, il rapporto tra generazioni presenti e generazioni future, la scelta di considerare l'ambiente *un bene pubblico per il quale è responsabile la società nel suo complesso piuttosto che un soggetto singolo che ha causato danni all'ambiente* [Libro Bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente, COM(2000), 66, def., 2-3] o al contrario *un bene di tutti e di cui tutti, singolarmente, rispondono nell'ipotesi di danno, l'internalizzazione o l'esternalizzazione dei costi – con le differenti conseguenze sul sistema economico, sulla concorrenza e sul mercato – la scelta degli strumenti legislativi per l'attuazione delle rispettive politiche sono temi strettamente interconnessi, la cui dimensione è per l'appunto sociale, politica, economica e giuridica al tempo stesso*.

<sup>29</sup> In tal senso, A. PICCOLO, *Produzione di energia elettrica da biogas nel reddito agrario*, in *Il fisco*, 18/2017, 1791; M. BOGNOLI, A. ROCCHI, *La prevalenza nel fotovoltaico "agricolo": problemi attuali e prospettive*, in *Corriere Trib.*, 46/2015, 4551; M. CARDILLO, *La tassazione dell'energia prodotta da fonti fotovoltaiche*, in *Dir. e Prat. Trib.*, 6/2010, 11043; R. SELLERI, *Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: spunti di riflessione*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2006, 954; S. Quadri, *Energia sostenibile*, Torino, 2012, *passim*.

Il contributo (creare spazio dal periodo precedente ed inserire titolo paragrafo) che il settore primario può offrire, in termini di sviluppo delle energie nuove e rinnovabili, è, senz'altro, rilevante, eppure l'interprete è chiamato a verificare se le attività ad esse ricollegabili siano suscettibili di essere qualificate alla stregua della agrarietà.

Il quesito potrebbe esporre tre possibili soluzioni: in primo luogo, si potrebbe ipotizzare un'attività diretta a finalizzare la propria produzione vegetale a scopi energetici, come accade nel caso delle cc.dd. colture energetiche. Per altro verso, è, presumibilmente, praticabile una produzione di energia, mediante l'impiego delle sostanze organiche di "scarto", i sottoprodotti e i rifiuti di origine sia vegetale sia animale<sup>30</sup>.

La attività di produzione energetica potrebbe, peraltro, essere condotta mediante l'installazione sul suolo agricolo di impianti fotovoltaici ed/o eolici, centrali idroelettriche<sup>31</sup>.

Il sistema comunitario induce una qualificazione dell'impresa agricola come strettamente correlata solamente per le prime due; mentre, in riferimento alla terza, si manifesta una certa refrattarietà<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Si veda A. QUARANTA, *Energie rinnovabili: la multifunzionalità delle imprese agricole*, in *Ambiente&sviluppo*, 10/2010, 826; M. TARGHINI, *Il relativismo esegetico sulla questione del fotovoltaico in agricoltura: così è (se vi pare)*, in *Dir. e Prat. Trib.*, 2/2020, 494; A. GIOLO, *Attività connesse e prevalenza nel reddito agrario*, in *Dir. e Prat. Trib.*, 3/2018, 1223; M. ALABRESE, E. CRISTIANO, G. STRAMBI (a cura di), *L'impresa agroenergetica, Il quadro istituzionale, gli strumenti, gli incentivi*, Torino, 2013, 1 e ss.; T. BABUSCIO, *Agricoltura non alimentare: nuove opportunità per gli imprenditori agricoli*, in *Diritto e giurispr. agr. alim. e dell'amb.*, 2006, 151 ss.

<sup>31</sup> A tal riguardo, sia consentito il rinvio a M.C. RIZZUTO, *Riflessioni sui rinnovati criteri di connessione all'impresa agraria*, in *Le Corti Salernitane*, n. 3/2019, 609 ss.

<sup>32</sup> In tale direzione, già il modello europeo avverte la necessità di operare un bilanciamento tra due interessi che non sono necessariamente contrapposti; per un verso, l'incentivazione alle attività da fonti di energia rinnovabile in funzione della tutela ambientale e climatica e per altro verso, la tutela alimentare. Accanto all'*Energy security*, l'Unione Europea persegue l'ulteriore obiettivo della *Food security*. Si parte, cioè dal presupposto che la destinazione del suolo al fotovoltaico o all'eolico potrebbe comportare una sottrazione del medesimo terreno agricolo alla produzione alimentare; sì da generare un problema di diminuzione delle derrate alimentari disponibili [*food availability*], sia, conseguentemente, sia sotto il profilo della *food accessibility* poiché la progressiva riduzione della disponibilità delle derrate alimentari potrebbe tradursi in un aumento smisurato dei prezzi. L'allargamento del concetto di prevalenza e l'estensione dello statuto speciale dell'impresa agricola alle fonti rinnovabili parrebbe suggerire un intento legislativo più ampio il quale, lungi dall'arrestarsi al profilo meramente strutturale tenda a rafforzare quello funzionale dell'impresa agricola. In tal senso, U. BARELLI, *I limiti alle energie rinnovabili con particolare riferimento alla tutela della biodiversità*, in *Riv. giur. amb.*, 1/2014, 1 ss., il quale sottolinea «la produzione di energia da fonti rinnovabili gode di un diffuso favor che viene ricondotto da parte della giurisprudenza che viene ricondotto all'obbligo del rispetto degli impegni assunti con il

Nel nostro ordinamento, le attività da fonti di energia sono state qualificate come attività connesse, nell'ambito di una legge finanziaria; sul piano civilistico, però, i criteri, dapprima esposti, del fondo e del ciclo biologico potrebbero, forse, indurre ad una connotazione delle attività da fonti di energia rinnovabile alla stregua di attività dirette<sup>33</sup>. Eppure, l'analisi delle varie tecnologie utilizzate, ai fini della produzione di energia non consente una loro diretta qualificazione agricola. In tal senso, basti considerare esemplificativamente le modalità produttive di energia dalle fonti agroforestali, le quali, certamente, presuppongono la silvicoltura e la cura di un ciclo biologico; ma, al fine di produrre energia termica ed elettrica, esigono la successiva e differente attività connessa di trasformazione, mediante processi termochimici e biochimici<sup>34</sup>. Non

---

*Protocollo di Kyoto e del rispetto della normativa europea. Per la Corte Costituzionale la materia delle energie rinnovabili andrebbe ricompresa o nella «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (Corte cost. 14 ottobre 2005, n. 383), oppure nella «tutela della concorrenza» (Corte cost. 23 novembre 2011, n. 310), oppure ancora nella «tutela dell'ambiente» (Corte cost. 12 aprile 2012, n. 85). Nel decidere in materia di energie rinnovabili la giurisprudenza costituzionale oscilla, quindi, tra l'interesse alla produzione di energia, alla tutela della concorrenza ed alla tutela dell'ambiente (inteso come contrasto ai cambiamenti climatici... il bilanciamento tra l'interesse economico e quello alla tutela dell'ambiente è stato risolto in favore del secondo, non solo e da tempo dalla Corte Costituzionale (Corte cost. 27 giugno 1986, n. 151), ma anche dalla Corte di Giustizia UE (Corte giust. UE, 21 luglio 2011, c -2/10 Patrick Kelly contro National University of Ireland) e dal legislatore europeo con il principio di integrazione e dello sviluppo sostenibile (art. 11, TFUE). Senza dimenticare che l'art. 3 *quater* del d.lgs. 152 del 2006 prevede che «l'attività della Pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione».*

<sup>33</sup> Eppure una siffatta qualificazione non sembra essere corretta giacché per quanto concerne il fondo, pur avendo il pregio, di qualificare *de plano* tali attività come agricole, genererebbe una notevolissima contraddizione poiché per un verso, consentirebbe a qualunque attività esercitata sul fondo di essere inglobata nell'impresa agricola e, per altro verso, escluderebbe tutte quelle attività non astanti il fondo, secondo una concezione per l'appunto, anacronistica in seguito all'introduzione del diverso criterio del ciclo biologico. Al contempo, il concetto di ciclo biologico, potrebbe qualificare tali attività come dirette, solamente se inteso, però, inteso in termini di "ciclo ambientale", il quale appare, invero, troppo generico oltre che del tutto estraneo al dato normativo.

<sup>34</sup> Per una compiuta disamina di come avvengano tali processi v. <http://www.tecnoenergielaspeziasrl.com/biomassa/processi-di-produzione-da-biomassa-alternativi-e-cogenerazione/> in cui si riporta testualmente *I processi di conversione termochimica sono basati sull'azione del calore che permette le reazioni chimiche necessarie a trasformare la materia in energia e sono utilizzabili per i prodotti ed i residui in cui il rapporto C/N*



1/2021

sembrerebbero, pertanto, sussistere dubbi sulla vocazione commerciale di tali attività, le quali potrebbero essere passibili di divenire agrarie unicamente mediante il pieno rispetto dei criteri sanciti nell'art. 2135 cod. civ. per la configurabilità della connessione.

Nell'ambito delle possibili attività legate a fonti di energia rinnovabili, è, per vero, necessario operare una prima differenziazione, giacché una prevalenza, intesa in termini puramente quantitativi, potrebbe trovare applicazione esclusivamente nelle attività agroforestali<sup>35</sup> o, comunque, in

---

*(carbonio organico/azoto) abbia valori superiori a 30 e il contenuto di umidità non superi il 30%. Le biomasse più adatte a subire processi di conversione termochimica sono la legna e tutti i suoi derivati (segatura, trucioli, ecc.), i più comuni sottoprodotti colturali di tipo ligno-cellulosico (paglia di cereali, residui di potatura della vite e dei fruttiferi, ecc.) e alcuni scarti di lavorazione (gusci, noccioli, ecc.) [...] Al contrario, i processi biochimici permettono di ricavare energia per reazione chimica dovuta al contributo di enzimi, funghi e micro-organismi che si formano nella biomassa sotto particolari condizioni e vengono impiegati per quelle biomasse in cui il rapporto C/N (carbonio organico/azoto) sia inferiore a 30 e l'umidità alla raccolta superiore al 30%. Risultano idonei alla conversione biochimica le colture acquatiche, alcuni sottoprodotti colturali (foglie e steli di barbabietola, patata, ecc.), i reflui zootecnici, alcuni scarti di lavorazione nonché alcuni tipologie di reflui urbani ed industriali [...] In molti paesi, tra i quali l'Italia, le biomasse prodotte (che sono considerate dalla normativa vigente un rifiuto a tutti gli effetti) non rientrano in adeguati circuiti di raccolta e gli agricoltori, allevatori e industrie agroalimentari tendono generalmente a disfarsi dei sottoprodotti bruciandoli o abbandonandoli nell'ambiente. Bisogna iniziare a cambiare mentalità e prospettiva e capire che ciò che noi consideriamo come "rifiuti" in realtà sono una "fonte energetica sfruttabile". In dottrina, si veda per tutti E. BOCCI, *Sistemi a biomasse. Impianti di generazione calore, elettricità e biometano*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 76. (punto inserito)*

<sup>35</sup> Al di là della presenza di un più immediato e percepibile collegamento con la cura di un ciclo biologico, solamente le attività agro-forestali sarebbero passibili di una prevalenza per prodotto là dove la produzione di energia elettrica, calorica, di carburanti, avvenga mediante prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, bosco, allevamento di animali della propria impresa agricola. Ed, invero, interessante al riguardo, anche se in materia tributaria, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia n. 66/2017, nella quale un'imprenditrice agricola emiliana, esercente attività di produzione di foraggio, di allevamento di bovini da latte e (per connessione) di energia elettrica da biogas, ha impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, a seguito di un'apposita verifica fiscale (Pvc), ha rettificato il reddito fondiario agrario dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno 2013. L'Ufficio ha ritenuto che la contribuente abbia illegittimamente qualificato il reddito derivante dall'attività connessa come reddito fondiario agrario, anziché come reddito d'impresa, in quanto non rientrante tra le attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.). Come si ricorderà, tale disposizione ha stabilito che sono considerate attività agricole quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del vigente cod. civ., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

tutte quelle attività, in cui la produzione e cessione di energia avviene mediante le tipiche attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di colture dedicate e residui e per le quali sarebbe possibile, dunque, operare un confronto tra le quantità prodotte dalla propria impresa agricola rispetto a quelle provenienti da terzi. Al contrario, lo stesso criterio non sembrerebbe utilizzabile sul piano empirico alle forme di energia derivanti da fotovoltaico, eolico, idroelettrica, attività nelle quali l'energia non scaturisce dai prodotti ottenuti dalle attività dirette, esercitate dall'impresa stessa e, dunque, mediante l'utilizzazione agricola del fondo o la cura di un ciclo biologico.

In tal guisa, le attività da tali fonti rinnovabili potrebbero essere intese quali attività di produzione e cessione energetica qualificabili alla stregua di attività agricola solamente là dove l'energia derivasse dall'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dall'impresa agricola<sup>36</sup>.

La persuasività di tale prospettiva sembrerebbe smentita dalla normativa fiscale, la quale, per un verso, qualifica come reddito commerciale quello derivante dalle attività che superino i limiti fissati in 2.400.000 kWh annui, per le biomasse ed in 260.000 kWh annui, per il fotovoltaico<sup>37</sup>, sì da traslare in ambito fiscale la prevalenza quantitativa,

---

Secondo l'Ufficio, solamente il 36,09% dell'energia elettrica prodotta risulta ottenuta con utilizzo di biogas proveniente da prodotti ricavati dalla coltivazione del fondo, mentre la parte restante risulta ottenuta con prodotti acquistati sul mercato. Sicché, puntualizza in sostanza l'Ufficio, per mancanza del requisito di prevalenza i proventi della relativa attività vanno qualificati come reddito d'impresa e non come reddito agrario.

<sup>36</sup> Significativa, in tale direzione, sembra già la esemplificazione dell'espressione "normalmente impiegate" di A. BUCCIANTE, *Lezioni di diritto agrario*, Libreria Universitaria, Milano, 2001, 96 secondo cui sarebbe da intendere come «mezzi obiettivamente rapportati alle esigenze dell'impresa».

<sup>37</sup> In seguito, la Legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), con i commi 910, 912 e 913, ha disciplinato a regime l'attività di agro energie, dopo l'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 66 del 24 aprile 2015, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 423, della l. n. 266/2005 – nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 66/2014 – e dell'art. 1, comma 1093, della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). In particolare, il comma 910, nel sostituire il comma 423 della Finanziaria 2006, ha stabilito la tassazione forfetaria del reddito delle imprese agricole che producono energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche. Dette attività continuano ad essere considerate agricole per "connessione" e, come tali, danno luogo al reddito agrario, esclusa la parte eccedente la franchigia e la tariffa incentivante. Per espressa disposizione del comma 912, le novelle si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, mentre il comma

determinando una notevole confusione là dove, sotto il profilo civilistico, la qualificazione di tali attività alla stregua di impresa agricola avviene mediante la prevalenza per attività e non già di quella per prodotto; per altro verso, tralascia la qualificazione dei redditi derivanti da attività di energia idroelettrica ed eolica.

Il diverso statuto normativo riguarda non solo le attività da energia fotovoltaica ma, in generale, tutte le attività da fonti di energia rinnovabile nelle «attività dirette alla fornitura di un bene o servizio»; e dovrebbe, forse, persuadere per una scarsa rilevanza del parametro fiscale. Al contempo, la praticabilità, in ambito civile, dei soli criteri statuiti dall'art. 2135 cod. civ. si traduce per un verso, nell'assenza di una ragione giustificativa, sottesa alla differente qualificazione delle attività da fonti di energie rinnovabile e, per altro verso, nella impressione che, anche in tale ambito, il criterio di prevalenza sia suscettibile di una diversa declinazione, giacché, ai fini della qualificazione agricola di tali attività, non sembrerebbe affatto decisivo là dove fosse parametrato a profili quantitativi, reddituali o valoriali, presi singolarmente<sup>38</sup>.

---

913 ha cancellato (con effetto dal 1° gennaio 2016) il comma 1 dell'art. 22 del d.l. n. 66/2014. In dottrina *Ex multis*: M. TAMPONI, *I diritti della terra*, in *Riv. dir. agr.*, 1/2011, 491; L. PAOLONI, *L'attività agricola di produzione energetica*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da) *Trattato di diritto agrario*, Torino, 2011, 248 e ss.; M. GOLDONI, *Utilizzazione di terreni agricoli per la realizzazione degli impianti energetici: aspetti giuridici*, in *Agricoltura e contenimento delle esigenze energetiche ed alimentari*, M. D'ADDEZIO (a cura di) *Atti dell'Incontro di studi di Udine*, 12 maggio 2011, Milano, 38, secondo il quale nel caso di fonti fotovoltaiche la collocazione di queste ultime nell'ambito delle attività connesse risulta impossibile sì da configurarsi «una ferita sistematica ai confini dell'agrarietà».

<sup>38</sup> D'altra parte, il riferimento dell'art. 2135 cod. civ. alle attrezzature o alle risorse, normalmente impiegate dallo stesso imprenditore, potrebbe lasciar ritenere che la produzione di energia da fonti di energia rinnovabili sia attività connessa, giacché nel concetto di risorse debba essere incluso il suolo [Corte cost., 24 aprile 2015, n. 66, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2015, 528], secondo una prospettiva, invero, incompatibile con le concrete modalità produttive di tale forma di energia, in cui il suolo è utilizzato unicamente per l'apposizione dei pannelli solari [M. BOGNOLI, A. ROCCHI, *La prevalenza nel fotovoltaico "agricolo": problemi attuali e prospettive*, cit., 4551 ss.] , delle pale eoliche, delle centrali idroelettriche. Ed, ancora, si potrebbe essere indotti a qualificare tali attività come agricole là dove l'energia prodotta fosse utilizzata in misura prevalente per l'autoconsumo aziendale, determinando una vera forzatura del dettato normativo [AA. VV. (a cura di), *Energie rinnovabili e compatibilità ambientale*, Milano, 2009, 115]. Al contempo, un'interpretazione troppo elastica della prevalenza nel senso di produzione e cessione di energia mediante utilizzazione delle medesime attrezzature, (quali, appunto, potrebbero essere i pannelli fotovoltaici/le pale eoliche) determinerebbe l'irragionevole conclusione di considerare, sempre e comunque, tali attività come connesse, là dove un'impresa agricola si sia determinata nell'acquistare le attrezzature, al fine di far fronte al proprio fabbisogno

Tali considerazioni sembrano segnalare, quantomeno in termini problematici e dubitativi, la maggiore adeguatezza di una nozione più ampia di connessione e di prevalenza, le quali, secondo una condizione discendente da una razionalità sistematica si presta, forse, ad una lettura del tutto diversa da quella adoperata tradizionalmente.

Ed, infatti, – secondo l'indirizzo ermeneutico desumibile dalla disciplina dell'agriturismo – pare ragionevole ritenere che la qualificazione agricola o commerciale delle attività da fonti di energia rinnovabili debba avvenire mediante il ricorso agli ulteriori elementi qualitativi<sup>39</sup>, quali gli investimenti effettuati, i costi di manutenzione<sup>40</sup>, i prezzi fissati dal GSE per la cessione di energia; secondo voci che non sostituiscono il parametro quantitativo, ma che, in un'ottica di valorizzazione di una nuova funzione dell'impresa agraria<sup>41</sup>, concorrono alla individuazione della reale natura

---

energetico e, poi, abbia deciso di produrre e cedere, mediante le stesse, l'energia ricavata, con l'unica conseguenza che il reddito eccedente debba essere considerato di impresa ai fini della tassazione, così come statuito dalla legge speciale.

<sup>39</sup> Si veda al riguardo V. CATTIVELLI, *Misurare le performance. Scenari di investimento e finanziamento. Energie rinnovabili in agricoltura*, in <http://www.fabbricabioenergia.polimi.it/docs/eventi/reportvc.pdf> secondo cui *per un investimento in un impianto eolico occorre considerare altri fattori come l'intensità del vento nel sito prescelto, il costo delle turbine, l'accessibilità al sito e la lontananza dalla rete elettrica nazionale. È invece critica, per la fattibilità dell'investimento, la dotazione di capitale iniziale necessaria all'acquisizione della tecnologia ed il suo rendimento in relazione alla produzione energetica. Rispetto alla produzione di energia convenzionale, infatti, il fattore di produttività attesa ossia il periodo di attività degli impianti è in media più basso e talvolta incerto rispetto agli impianti tradizionali. La produzione attesa dipende da una pluralità di fattori, tra i tanti soprattutto dalla possibilità e dalla quantità dell'alimentazione dell'impianto e dalla possibilità data dalla rete di trasportare l'energia così prodotta. Ugualmente, non è questione di poco conto la necessità di disporre di reti bidirezionali per la distribuzione [...] perché una delle caratteristiche principali delle energie rinnovabili è la generazione distribuita. Anche i relativi costi di sistema (oltre alla gestione dell'intermittenza anche il costo del trasporto, ecc.) sono elevati, ma si possono ridurre sopportando inizialmente i costi di adattamento delle infrastrutture di trasporto inizialmente progettate per la gestione dell'energia convenzionale. A loro incremento, si aggiungono anche le difficoltà di realizzazione dei progetti stessi legati prevalentemente alla complessità degli iter autorizzativi e alle difficoltà di finanziamento nonché le discontinuità normative che fino ad ora si sono registrate.*

<sup>40</sup> V. CATTIVELLI, *Misurare le performance. Scenari di investimento e finanziamento. Energie rinnovabili in agricoltura*, cit. sostiene che «per la produzione di energia idroelettrica, ossia quella data da morsetti di un generatore elettrico di un impianto idroelettrico, sfruttando grandi masse d'acqua, occorre sostenere ingenti investimenti iniziali, dovuti per lo più a macchinari elettromeccanici come le turbine idrauliche, i generatori, i quadri elettrici e i sistemi di controllo e regolazione elettrica. A questi si devono aggiungere anche opere idrauliche o civili come la diga o l'accesso alla rete e alle condotte che possono incidere fino al 60% sul totale dei costi per gli impianti di maggiori dimensioni».

<sup>41</sup> Si comprende che mediante lo svolgimento della sua attività e le sue produzioni, la

dell'attività esercitata.

5. *Conclusioni. Dall'impresa agricola tradizionale alle imprese agricole [multifunzionali].*

Il tentativo di svolgere una attuale ricognizione delle attività agricole dovrebbe, forse, seguire una diversa e rinnovata lettura dei criteri tradizionali.

L'evoluzione del concetto di connessione ha accordato lo statuto disciplinare dell'impresa agricola a nuove attività, quali quelle agrituristiche o da fonti di energia rinnovabile. Tale ampliamento scorge il proprio criterio formale in una differente interpretazione del criterio di prevalenza, intesa in modo più elastico, la quale, disdegnando il solo parametro quantitativo o puramente qualitativo, propende per una sua applicazione ancorata contemporaneamente a parametri quali-quantitativi<sup>42</sup> da bilanciare secondo canoni di proporzionalità e

---

fornitura di servizi, l'impresa agricola, contribuisce a svolgere un ruolo nevralgico avverso il degrado del territorio e del paesaggio [Ci ricorda il difficile compito per il giurista di «addentrarsi nei meandri del complesso, articolato e dinamico gioco di contrappunti tra agricoltura e ambiente che registra l'affannoso tentativo del legislatore di intercettare e monitorare le forme cangianti di quel connubio che si stagliano nella realtà, di dare veste giuridica e di guidare entro binari codificati un binomio in movimento, dove il costante fluire di un suo elemento si riflette nelle rinnovate sembianze che inevitabilmente assume l'altro», N. FERRUCCI, *Agricoltura ed Ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 29/2014, 323 ss.] determina maggiori livelli occupazionali nelle comunità rurali; preserva il potenziale della produzione alimentare [S. MANSERVISI, *Verso un uso sostenibile dell'energia, il miglioramento dell'efficienza energetica e la creazione di modelli di produzione di consumo sostenibile anche nel settore alimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 2/2017, 297 ss., «ha messo in rilievo che la Dichiarazione di Rio emanata al termini della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro tra il 3 ed il 14 giugno 1992 contiene degli elementi chiave dello sviluppo sostenibile che ne confermano l'esistenza], si trasforma in impresa multifunzionale, sì da contraddire comuni tradizioni dogmatiche che, per lungo tempo, hanno escluso che l'impresa agricole potessero assolvere alla produzione di servizi [L. FRANCARIO, *L'impresa agricola di servizi*, cit., 245].

<sup>42</sup> A titolo esemplificativo, per il fotovoltaico oltre alla quantità di kw/h prodotti, dovranno rientrare nella valutazione qualificativa anche gli investimenti effettuati, i costi, ad esempio, degli inverter deputati a convertire la corrente continua a corrente alternata (i quali risultano piuttosto elevati e poco duraturi), i costi di manutenzione giacché non si deve trascurare che nel fotovoltaico i pannelli, costituiti da cellule di silicio, richiedono una costante manutenzione per il loro corretto funzionamento. Al contempo, si dovrà tenere in considerazione del prezzo fissato dal Gse, a seconda della convenzione stipulata: scambio sul posto o ritiro dedicato. In particolare, il PUN, Prezzo Unico Nazionale, contiene una

ragionevolezza<sup>43</sup>.

Dal punto di vista funzionale, questo si traduce, probabilmente, nella consapevolezza che l'impresa agricola si va progressivamente emancipando dalla sua tradizionale definizione e funzione assumendo sempre più i contorni di una impresa agraria multifunzionale.

L'evoluzione dell'impresa agricola sembra caratterizzata dall'utilizzazione dei fattori di produzione propri di una impresa agricola *tout court*, al fine di svolgere attività extra-produttive rispetto all'agricoltura, secondo indirizzi che connotano un'impresa sottoposta ad una funzione ben più ampia rispetto a quella tradizionale.

Senza pretesa di proporre alcuna catalogazione dogmatica e in via meramente descrittiva, tali attività si prestano ad essere raggruppate in tre macro categorie: una prima sembra ricomprendere le attività turistico-ricreative e commerciali, ovvero la vendita diretta; in una seconda area, sembrerebbero incluse tutte quelle attività, mediante le quali l'agricoltura svolge funzioni pubbliche, quali quella ambientale e paesaggistica, ovvero eroga servizi destinati alla collettività quali, a mero titolo esemplificativo, imboscamento di superfici agricole, prevenzione dell'erosione, realizzazione di elementi a valenza paesaggistica, ripristino e mantenimento di *habitat* naturali, promozione della biodiversità animale e vegetale. Infine, una terza categoria, potrebbe forse esporre una funzione prettamente sociale dell'agricoltura e la sua capacità di fornire servizi che si

---

media geografica ed oraria dei prezzi rilevati sulla Borsa Elettrica, giacché i prezzi di mercato si formano e fluttuano "in tempo reale" e sono "definiti" in base alle zone geografiche ed in base alle fasce orarie di acquisto e vendita e si usa sullo scambio sul posto per autoconsumo. Per il ritiro dedicato, invece, vige il "prezzo minimo garantito" che è una soglia di prezzo minima per il ritiro dell'energia da parte del gestore energetico (Gse): se i prezzi di mercato, che sono fluttuanti, sono superiori al "prezzo minimo garantito", l'energia è pagata al titolare dell'impianto al prezzo di mercato; se i prezzi di mercato scendono al di sotto del "prezzo minimo garantito", l'energia viene monetizzata al valore di quest'ultimo.

<sup>43</sup> Sul principio di ragionevolezza si veda L. PALADIN, *Ragionevolezza* (principio di), in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1997, 899 ss. il quale sottolinea come il principio di ragionevolezza abbia ormai integrato un connotato conformativo rispetto ad ogni parametro costituzionale di guisa che tale principio sembra essere divenuto costante e onnipresente nella giurisprudenza costituzionale. Ed, ancora, si vedano M. LA TORRE E A. SPADARO (a cura di), *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, 2002; R. BIN, *Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992; S. PENNICINO, *Contributo allo studio della ragionevolezza nel diritto comparato*, Santarcangelo di Romagna, 2012; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006, 465 secondo il quale occorre ragionevolezza e adeguata capacità ermeneutica nel c.d. bilanciamento dei valori secondo criteri di proporzionalità.



1/2021

rivolgono alla società nel suo complesso; in tal senso, basti considerare l'offerta di servizi didattici, culturali, occupazionali nonché alle attività a scopo terapeutico-riabilitativo.

Il panorama tratteggiato denuncia, forse, una considerevole estensione del raggio di azione dell'impresa agricola, la quale potrebbe non rinvenire, esclusivamente, nella tradizionale nozione codicistica la propria disciplina ed, invero, la propria essenza<sup>44</sup>.

D'altronde, la variegata molteplicità di leggi di settore, la diversa definizione di quest'ultima fornita sul piano comunitario<sup>45</sup> nonché l'avanzare del progresso scientifico, non hanno, di certo, aiutato una ricostruzione unitaria di tale concetto.

Ed, infatti, già nell'espletamento della precipua funzione assegnata, l'impresa agricola introduce importanti novità, [quali in via esemplificativa, agricoltura di precisione, colture idroponiche, metodi alternativi di coltivazione e di gestione delle proprie produzioni]<sup>46</sup>, le quali tendono, se

---

<sup>44</sup> Lo stesso art. 2135 cod. civ., già nel precisare le modalità con le quali debba avvenire la coltivazione del fondo – ne accorda un significato tecnico in cui ciò che rileva è il procedimento per ottenere le piante sì che si traduce nella attenzione, nella cura che l'uomo presta nello svolgimento del ciclo biologico degli esseri vegetali, le cui utilità gli interessano. Si parte dal presupposto che l'attività agricola, per essere tale, non possa essere connotata da un solo atto [arare, seminare, raccogliere] ma da una serie di atti che rientrino nella complessiva attività diretta alla coltivazione, attività, quest'ultima, che, ben, potrebbe essere esercitata da più imprenditori agricoli.

<sup>45</sup> Sul piano comunitario, manca una precipua definizione di impresa agricola ed, in luogo di essa, l'art. 32 [ex art. 38] del Trattato CE, al par. 1, statuisce che *Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.* Successivamente, la medesima disposizione, al fine di evitare una notevole, [ed, invero, possibile] estensione del concetto di "prodotti agricoli" al paragrafo 3 continua *I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente Trattato. Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata circa i prodotti che devono essere aggiunti a tale elenco.*

Al contempo, l'art. 2 del regolamento CE n. 1782/2003, dispone che per "attività agricola" si debba intendere *la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5.*

<sup>46</sup> P. PAOLONI, A. COSENTINO, A. DELLO STROLOGO, *Dalla sopravvivenza allo sviluppo. Alcuni spunti dal settore Vitivinicolo*, in M. PAOLONI, M. TUTINO, *L'Italia ai tempi del Covid-19*, Tomo I, Milano, 2020, 23 ss.; A. VISCONTI, *La produzione di energia da fonti rinnovabili quale attività connessa a quella agricola: possibilità concreta o occasione mancata?* in *Dir. e Prat. Trib.*, 3/2007, 10533; M. COSSU, *La "nuova" impresa agricola tra diritto agrario e diritto commerciale*, in *Riv.*

non ad eliminare, comunque, ad attenuare notevolmente il doppio rischio, da sempre eletto quale elemento giustificativo dello statuto disciplinare differente tra impresa agricola e commerciale<sup>47</sup>.

In tale prospettiva, persino la collocazione dell'imprenditore agricolo accanto a quello commerciale, quale *species* della più ampia categoria generale dell'imprenditore, di cui all'art. 2082 cod. civ., potrebbe forse non

---

*Dir. Civ.*, 1/2003, 20073.

<sup>47</sup> Al riguardo, si vedano C. L. APPIO, *Brevi note critiche in tema di applicabilità all'imprenditore agricolo dell'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Studi senesi*, 2011, 368; M. AMBROSIO, *Verso o oltre il fallimento dell'imprenditore agricolo?* in *Dir. giur. agr. amb.*, 4/2012, 239; F. DI MARZIO, *Le procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento. Una opportunità per le imprese agricole*, in *osservatorioagromafie*. Sulle incoerenze sistematiche create dall'estensione disciplinare all'imprenditore agricolo, si vedano R. MARINO, M. CARMINATI, *Le soluzioni negoziali della crisi dell'imprenditore agricolo*, in *Fall.*, 6/2012, 637; M. L. MAURO, *Imprenditore agricolo e crisi di impresa*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2018, *passim*. Per una visione complessiva v. F. PRETE, *La gestione della crisi dell'impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi*, in *Riv. dir. agr.*, 4/2012, *passim*; S. CARMIGNANI, *Nuovo imprenditore agricolo e fallibilità*, in *Fall.*, 5/2011, 542; A. GERMANÒ, *L'imprenditore e il fallimento*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2/2011, 720. v. S. CARMIGNANI, *Oggetto sociale e qualificazione della società*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2/2008, 133. Secondo l'A. il riferimento normativo al fatto che la dizione società agricola deve comparire nella ragione sociale o nella denominazione sociale sottolinea l'irrelevanza, ai fini della qualificazione della società, dell'essere la società ad oggetto agricolo una società di persone o una società di capitali. È dunque l'oggetto, cioè l'attività esercitata e non la forma societaria l'elemento di qualificazione della società. Invero, già in passato, M. R. D'ADDEZIO, *Società Agraria*, in N. IRTI (a cura di) *Diritto Agrario*, 1983, 803 sosteneva che l'adozione della forma societaria commerciale non trasforma l'impresa da agricola in commerciale perché *il carattere commerciale o agricolo non è dato dalla veste tradizionalmente commerciale del soggetto imprenditore, ma dalla sostanza dell'attività esercitata*. L. VECCHIONE, *L'impresa agricola tra attività strumentali, commerciali e strumenti di composizione della crisi*, in *Dir. fall.*, 1/2014, 20001; V. BUONOCORE, *Il "nuovo" imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, cit., 5 anche se in senso critico sulla distinzione della sezione speciale e sezione ordinaria del registro dell'impresa: «Il concetto di impresa come organismo economico è unico e l'agrarietà non può essere motivo di trattamenti differenziati che non abbiano una sostanza ed una motivazione. Il che significa che l'impresa agricola, come del resto l'impresa commerciale, può essere destinataria di agevolazioni giustificate dal settore merceologico e compatibili con il regime di libera concorrenza, ma questo discorso è diverso rispetto a quello della necessità di osservare il principio della parità di trattamento a fronte di situazioni uguali: la pubblicità, la contabilità, la capacità, la sanzionabilità degli stati di decozione, e la rappresentanza costituiscono istituti alla base dei quali non può esservi una *ratio* diversa a seconda del settore merceologico in cui l'impresa opera». In tal senso, anche L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, Torino, 2011, 29; A. JORIO, *Il presupposto soggettivo per l'accesso alle procedure concorsuali*, in *Comm. JORIO-FABIANI*, 2; A. DIMUNDO, *La dichiarazione di fallimento ed il suo presupposto soggettivo*, in M. FABIANI, A. PATTI, (a cura di), *La tutela dei diritti nella riforma fallimentare*, Milano, 2006, 45.

risultare assorbente della sistematica articolazione delle attività imprenditoriali, le quali tendono ad evidenziare una caratterizzazione fondata, più che sul criterio del rischio economico – imprenditoriale e delle relative esigenze di tutela, su criteri funzionali – giova ribadire – più ampi; ché anzi, il criterio tradizionale potrebbe, in alcune occasioni, sembrare persino fuorviante rispetto ad alcune delle attività esercitate da parte della impresa agricola nonché con le funzioni perseguite, mediante l'esercizio di queste ultime<sup>48</sup>.

Allo scopo di lucro, proprio dell'attività imprenditoriale, l'impresa agricola sembrerebbe, infatti, affiancare, in modo sempre più accentuato, il perseguimento di uno scopo sociale il quale senza, ben inteso, disdegnare l'interesse individuale sembrerebbe arricchire il profilo funzionale mediante l'espletamento di tutte quelle attività e l'erogazione di servizi aventi una forte rilevanza pubblico-sociale. Queste ultime lascerebbero, forse, incedere alla suggestione dell'esistenza, non più della "impresa" ma, delle "imprese agricole", aventi statuti disciplinari differenti<sup>49</sup>, i quali, al fine di preservare la completezza e la coerenza dell'ordinamento giuridico,

---

<sup>48</sup> A tal riguardo, interessante i profili che emergono in G. SCARBANTI, *Definizione di attività agricola nel diritto comunitario e obblighi di coltivare nel diritto interno*, in <https://oaj.fupress.net/index.php/ceset/article/view/5700>, il quale pone l'attenzione sulla circostanza che il nostro ordinamento rimane ancora caratterizzato da norme di impronta chiaramente produttivistica. In tal senso, basti riflettere a quanto sancito nell'art. 44 Cost., sul razionale sfruttamento del suolo, all'art. 838 del codice civile sulla espropriazione dei terreni non coltivati, nonché alla legislazione sulle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate legge n. 440 del 1978 o, per quanto riguarda i contratti agrari, agli obblighi di coltivare in capo all'affittuario di cui all'art. 1615 del codice civile e artt. 5 e 16 legge n. 203 del 1982.

<sup>49</sup> Sulla generale tendenza alla frammentazione degli istituti giuridici si veda S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà*, in *Atti del III Congresso nazionale di diritto agrario*, Milano, 1954, 46-290; ID, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, 145-309, 20. Secondo l'A. «la struttura [di un istituto] è legata alla funzione» e la funzionalizzazione incide così profondamente sulla struttura da generare diversi statuti normativi; questi ultimi mirano a realizzare un equo bilanciamento degli interessi coinvolti. A tal riguardo, S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, Bologna, 1981, 115. l'A. sottolinea come il tentativo di Pugliatti è stato indirizzato proprio nel senso di realizzare una puntuale «ricognizione degli interessi sottostanti ai vari statuti proprietari» di guisa che «lo schema tradizionale risulta completamente dissolto, dal momento che questo era fondato proprio sull'indifferenza per le specifiche attitudini produttive dei beni ai fini di un loro trattamento giuridico fortemente differenziato» Ed, ancora, P. RESCIGNO, *Per uno studio della proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, 20, il quale discorre non, già, di proprietà, ma di più proprietà, giungendo a qualificarla alla stregua di proprietà "disgregata". Notevoli spunti di riflessione sono offerti da P. GROSSI, *Il diritto civile in Italia tra moderno e postmoderno dal monismo legalistico al pluralismo giuridico*, Milano, 2021, *passim*.

non potrebbero non richiedere un'operazione ermeneutica e giurisprudenziale volta ad una loro armonizzazione.